

# INFORMA

## IMPRESA

Terni Marzo 2003

### RAPPORTI DI LAVORO



Per approfondire gli argomenti trattati è a disposizione un apposito servizio presso i nostri uffici.

#### IN QUESTO NUMERO:

#### CONDONI FISCALI 2003

- \* IL CONDONO "TOMBALE"
- \* IL CONCORDATO DI MASSA
- \* L'INTEGRATIVA SEMPLICE
- \* PRONTUARIO DI ORIENTAMENTO SUI CONDONI FISCALI 2003

#### SCADENZE DI FINE MARZO 2003

- \* PRESENTAZIONE ALL'INPS DEI MOD. GLA/2003 PER L'ANNO 2002
- \* TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA DEL MODELLO CUD 2003 PER L'ANNO 2002



**Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa**

Associazione Provinciale di Terni  
05100 Terni - Via Filippo Turati, 16  
Tel. (0744) 286795 - Fax (0744) 288355

# IL CONDONO "TOMBALE"

Ampliamente anticipata nel corso degli ultimi mesi dello scorso anno ed istituita con l'art. 9 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge finanziaria per il 2003), la definizione automatica per gli anni pregressi, meglio nota come condono "tombale", anche grazie alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 21 febbraio 2003, mostra oggi dei contorni definitivi.

I contributi in attesa del tanto discusso condono tombale possono ora compiutamente valutare l'opportunità o meno, tra i vari provvedimenti messi in atto dalla Finanziaria 2003, di avvalersi della definizione automatica per gli anni pregressi, ex. Art. 9 della L. n. 289/2002.

Con questo numero, ci proponiamo l'obiettivo di mettere a fuoco gli effetti del condono.

## **CHI PUÓ USUFRUIRE DEL CONDONO TOMBALE**

Possono avvalersi della definizione automatica le persone fisiche, i professionisti, gli imprenditori e le società. Detta definizione è invece preclusa ai sostituti d'imposta per i quali la strada da seguire resta quella dell'integrazione degli imponibili mediante dichiarazione integrativa semplice.

## **QUALI IMPOSTE SI POSSONO CONDONARE**

Il comma 2 dell'art. 9 dispone come definibili le imposte sui redditi, le addizionali, le relative imposte sostitutive, l'IRAP e l'imposta patrimoniale, nonché, anche separatamente, l'IVA. Non sono, invece, definibili mediante procedura automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero (definibili, entrambi, mediante dichiarazione integrativa semplice).

## **QUALI PERIODI POSSONO ESSERE DEFINITI**

Possono essere definiti tutti i periodi d'imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto alla data del 31 ottobre 2002 e per i quali non siano scaduti i termini per l'accertamento. Nello specifico ci si riferisce ai periodi dal 1997 (o dal 1996 in caso di omessa dichiarazione) al 2001 per le imposte sui redditi, le addizionali, le relative imposte sostitutive e l'IRAP, al solo 1997 per l'imposta patrimoniale ed, infine, ai periodi dal 1998 (o dal 1997 in caso di omessa dichiarazione) al 2001 per l'IVA.

## **COSTI DELLA DEFINIZIONE**

La procedura di definizione, attivata con la presentazione entro il 16 aprile 2003 di una dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica, si perfeziona con il versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateale con il versamento della prima rata.

Qualora le somme complessivamente dovute risultino superiori a 3.000,00 euro per le persone fisiche o a 6.000,00 euro per le società, è possibile rateizzare l'eccedenza in due rate, con l'applicazione degli interessi legali dal 17 aprile 2003; la prima rata entro il 30 novembre 2003; la seconda rata entro il 20 giugno 2004. Il mancato versamento di una delle due rate non incide sul perfezionamento della definizione automatica, ma determina l'avvio del procedimento per il recupero delle somme non versate. In tal caso si applica una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate e gli interessi legali. Tale sanzione è ridotta della metà qualora il versamento sia effettuato entro i 30 giorni successivi alle predette date di scadenza.

La circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003 ha, inoltre, disposto la possibilità di definire distintamente i due comparti impositivi IVA e Imposte dirette. Il quantum sarà definito per ciascun periodo di imposta (ma la definizione riguarderà tutti i periodi definibili) calcolando:

- Per il settore delle imposte sui redditi IRPEF e IRPEG e relative addizionali,

delle imposte sostitutive, dell'IRAP , dell'imposta sul patrimonio netto, la definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo di imposta di un importo pari all'8% delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata. Nel caso in cui ciascuna imposta lorda o sostitutiva, risultante dalla dichiarazione originaria, sia di ammontare superiore a 10.000,00 euro, all'eccedenza si applica la percentuale del 6%. Inoltre, nell'ipotesi in cui ciascuna imposta lorda o sostitutiva sia di ammontare superiore a 20.000,00 euro, sull'eccedenza si applica la percentuale del 4%.

- Per l'imposta sul valore aggiunto (IVA), invece, la definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo di imposta di un importo pari alla somma del 2% dell'imposta relativa alla

“cessione dei beni e alle prestazioni di servizi “effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel periodo di imposta, nonché all'imposta “detratta”. Nel caso in cui l'imposta relativa alla cessione di beni e alle prestazioni di servizio oppure l'imposta detratta siano di ammontare superiore a 200.000,00 euro, a ciascuna eccedenza si applica la percentuale dell'1,5%; qualora le predette imposte siano di ammontare superiore a 300.000,00 euro, sulle eccedenze si applica la percentuale dell'1%.

Per ciascun dei periodi di imposta interessati dalla definizione automatica, l'imposta da versare non può mai essere inferiore a determinati importi minimi, differenziati secondo il tipo d'imposta e la tipologia di contribuente.

Ai fini del perfezionamento della definizione automatica riportiamo di seguito un prospetto riepilogativo dei minimi dovuti.

<b>TABELLA</b> dei versamenti minimi dovuti per le imposte sui redditi, addizionali, sostitutive, IRAP, contributo straordinario per l'Europa e Imposta sul patrimonio netto delle Imprese	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100,00 euro per ogni annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persone fisiche e società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni.</li> <li>• Soggetti IRPEG art. 87, lett. c) e d), del Tuir, se non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400,00 euro per ogni annualità Se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000,00 euro</li> <li>• 500,00 euro per ogni annualità Se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000,00 euro</li> <li>• 600,00 euro per ogni annualità Se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000,00 euro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persone fisiche titolari di reddito di impresa;</li> <li>• Esercenti arti e professioni;</li> <li>• Società e associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir;</li> <li>• Soggetti IRPEG articolo 87, lettera a) e b), del Tuir;</li> <li>• Soggetti IRPEG, articolo 87, lettera c) e d), del Tuir, se titolari di reddito d'imposta o di lavoro autonomo.</li> </ul>

<b>TABELLA</b> dei versamenti minimi dovuti per l'imposta IVA	
• 500,00 euro per annualità	• Soggetti con volume di affari fino a 50.000,00 euro
• 600,00 euro per annualità	• Soggetti con volume di affari superiore a 50.000,00 euro ma non a 180.000,00 euro
• 700,00 euro per annualità	• Soggetti con volume di affari superiore a 180.000,00 euro

L'art. 9, comma 3-bis consente ai contribuenti soggetti agli studi di settore e ai parametri di accedere al condono "tombale" mediante il pagamento di un importo prestabilito.

- 500,00 euro per annualità per i contribuenti che risultano congrui al valore richiesto dai parametri o congrui al ricavo puntuale per i contribuenti soggetti agli Studi di Settore, anche se adeguati spontaneamente in sede di dichiarazione dei redditi.
- 700,00 euro per annualità per i contribuenti destinatari degli Studi di Settore che pur essendo congrui presentano anomalie rispetto agli indici di coerenza (incoerenti).

Nell'anno in cui c'è l'inizio o la cessazione di attività, e quindi non sono applicabili né gli

Studi di Settore né i parametri, non si può definire applicando gli importi prestabiliti sopra riportati, ma le percentuali sull'imposta lorda annua (8%, 6%, 4%) con i minimi indicati nelle tabelle precedenti.

### **EFFETTI DEL CONDONO TOMBALE**

La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, determina:

- La preclusione nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati ogni accertamento tributario (accesso, ispezione, verifica e controllo).
- L'estinzione delle sanzioni amministrative, ivi comprese quelle accessorie.

# CONCORDATO FISCALE "DI MASSA"

La definizione automatica di redditi d'impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione denominata "concordato di massa", è espressamente disciplinata dall'art. 7 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria per il 2003).

I contribuenti interessati possono singolarmente definire le annualità dal 1997 al 2001 per le quali le prescritte dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002.

## **CHI PUÓ USUFRUIRE DEL CONCORDATO DI MASSA**

Sotto il profilo soggettivo rientrano, in via generale, nell'ambito applicativo gli esercenti attività di impresa avvero arti e professioni indipendentemente dalla natura giuridica e del regime contabile adottato. In particolare:

- Persone fisiche:  
Imprenditori, commercianti, artigiani, intermediari del commercio, professionisti iscritti in Albi e altri titolari di redditi di lavoro autonomo artistico e professionale, soci di società di persone e associati di associazioni professionali e artistiche, coniugi di aziende coniugali non società e collaboratori delle aziende familiari;
- Società di persone (s.n.c., s.a.s., soc. di fatto escluse le società semplici);
- Società di capitali (s.r.l., s.a.p.a., s.p.a.)
- Associazioni tra artisti e professionisti comprese le società semplici che hanno conseguito redditi di lavoro autonomo.

Detti soggetti possono essere ammessi al concordato di massa a condizione che abbiano dichiarato ricavi o compensi entro il limite di 5.164.569,00 euro. Sono, inoltre, ammessi i soggetti esclusivamente titolari di reddito agrario e d'impresa di allevamento.

## **QUALI PERIODI POSSONO ESSERE DEFINITI**

Possono essere definiti i redditi di impresa e di lavoro autonomo professionale ed artistico

riguardanti le annualità di imposta per le quali le previste dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002.

## **EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

Il perfezionamento della definizione automatica comporta, a decorrere dal giorno, comunque non successivo al 20 giugno 2003, in cui viene effettuato il pagamento – totale o della prima rata – delle somme dovute, ma serie di effetti rilevanti sul piano tributario e penale.

Ai sensi dell'art. 7 comma 11 è impedita ogni attività istruttoria (ad esempio accessi, ispezioni, invio di questionari) ai fini dell'accertamento; l'inibizione dell'esercizio dei poteri, sopradescritti, è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso. La preclusione in esame produce i suoi effetti limitatamente ai periodi d'imposta oggetto di definizione.

## **CRITERI DI DEFINIZIONE DELLE ANNUALITA' COMPRESSE NEL PERIODO 1997 – 2001**

Per l'anno 1997 la definizione automatica dei redditi di impresa di lavoro autonomo, è effettuata esclusivamente con il versamento di una somma pari a 300,00 euro.

Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, si dovrà procedere all'autoliquidazione dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione delle metodologie di calcolo in base all'adeguamento agli studi di settore, o dei parametri, o adeguamento dei ricavi e compensi in funzione della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano applicabili né gli studi di settore né i parametri.

Al riguardo si precisa che tale ultima modalità di definizione dovrà essere applicata dai soggetti che si sono avvalsi del regime forfetario per la determinazione del reddito;

esercitano attività per le quali non sono stati elaborati i parametri o gli studi di settore; pur esercitando, in regime di determinazione ordinaria del reddito, una delle attività assoggettabili ai parametri o degli Studi di Settore, sono interessati da cause di esclusione secondo la specifica normativa. Per questi ultimi, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso, non possono essere inferiori a 600,00 euro per le persone fisiche ed a 1.500,00 euro per gli altri soggetti per ciascuna annualità oggetto di definizione. I maggiori ricavi o compensi determinati come sopra, costituiscono, di norma, la base imponibile ai fini dell'IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, dell'IRPEG, dell'IRAP, e dell'IVA.

I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore o i parametri e che risultano "congrui" e "coerenti", così come i soggetti "congrui" ai parametri, possono provvedere alla definizione automatica mediante il pagamento di 300,00 euro per annualità. La congruità è da ritenere tale anche nel caso in cui il contribuente in sede di dichiarazione si sia adeguato ai ricavi c.d. "puntuali".

I soggetti, invece, che risultano "congrui" ma "non coerenti", agli indici di coerenza economica, possono provvedere alla definizione automatica mediante il pagamento di 600,00 euro per annualità.

I soggetti "non congrui" con i parametri e i soggetti "non congrui ma coerenti" con gli studi di settore, possono definire automaticamente le annualità scelte calcolando i ricavi in base agli studi di settore o i parametri e le maggiori imposte sono ridotte del 50% per la parte eccedente i 10.000,00 euro per le società e i 5.000,00 euro per le persone fisiche e, aumentate, le imposte stesse, di 300,00 euro per ogni annualità.

I soggetti, invece, "non congrui e non coerenti" con gli studi di settore, possono definire automaticamente le annualità scelte

calcolando i ricavi in base agli studi di settore o i parametri e le maggiori imposte sono ridotte del 50% per la parte eccedente i 10.000,00 euro per le società e i 5.000,00 euro per le persone fisiche e, aumentate, le imposte stesse, di 600,00 euro per ogni annualità.

Infine, i soggetti che "non sono sottoposti a studi di settore e a parametri", possono definire automaticamente le annualità scelte calcolando i ricavi in base agli indicatori di redditività e le maggiori imposte sono ridotte del 50% per la parte eccedente i 10.000,00 euro per le società e i 5.000,00 euro per le persone fisiche e, aumentate le imposte stesse, di 300,00 euro per ogni annualità.

### **EFFETTI SUL RAPPORTO SOCI – SOCIETA'**

La definizione della società con il versamento dell'importo forfetario di 300,00 o 600,00 euro, vale anche per i redditi di partecipazione dei soci.

Il socio deve versare entro il 16.09.2003, la maggiore IRPEF dovuta (e i contributi) senza la somma forfettaria aggiuntiva (di 300,00 euro).

Qualora non segua la definizione del socio, sono ammessi accertamenti parziali nei suoi confronti sulla base dei nuovi ricavi denunciati dalla società o assicurazione.

### **COMUNICAZIONE DELLA DEFINIZIONE**

I contribuenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria, entro il 20 luglio 2003, l'avvenuta definizione.

Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità tecniche per l'uso esclusivo della trasmissione telematica delle suddette comunicazioni.

# **CONDONO – INTEGRATIVA SEMPLICE**

L'art. 8 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003), contiene le disposizioni riguardanti l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi. In sostanza, è stata introdotta la possibilità per tutti i contribuenti, senza distinzione, di integrare le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, ancora soggetti ad accertamento.

## **CHI PUÒ USUFRUIRE DEL CONDONO – INTEGRATIVA SEMPLICE**

Possono accedere a questa particolare tipologia di condono a prescindere dalla categoria di reddito prodotto le persone fisiche, le società semplici, gli imprenditori individuali, gli esercenti arti e professioni, le società di persone; le associazioni tra professionisti, gli enti commerciali e non commerciali, le società di capitali.

Possono avvalersi della dichiarazione integrativa anche i sostituti d'imposta, i quali possono effettuare l'integrazione del Mod. 770, attraverso l'indicazione di maggiori ritenute. Sono esclusi dalla possibilità di avvalersi di questa sanatoria i soggetti che hanno omesso la dichiarazione o l'indicazione nella dichiarazione dei redditi oggetto di definizione; soggetti che hanno dichiarato ricavi o compensi annuali superiori a € 5.164.659 (10 miliardi di vecchie lire); soggetti ai quali è stato notificato, entro il 1.1.2003 un processo verbale di constatazione con esito positivo o un avviso di accertamento o un invito a contraddittorio non ancora definiti ex artt. 15 e 16; soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per reati di cui al D. Lgs 74/2000, della quale gli stessi hanno avuto formale conoscenza (comunicazione all'imputato della data di fissazione dell'udienza preliminare), entro la data della dichiarazione integrativa.

## **QUALI SONE LE IMPOSTE INTEGRABILI**

Le imposte oggetto di integrazioni sono: Imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta sul patrimonio netto, IRAP, IVA, contributi previdenziali, contributi SSN, contributo straordinario per l'Europa, ritenute alla fonte.

## **QUALI SONO I PERIODI INTEGRABILI**

I periodi di imposta oggetto di definizione sono:

- Per le imposte sui redditi e le relative addizionali, i contributi previdenziali e le ritenute alla fonte, dal 1997 al 2001 (può essere definito anche il 1996 qualora la dichiarazione sia stata omessa);
- Per l'IVA, dal 1998 al 2001 (può essere definito anche il 1997 in caso di omessa dichiarazione);
- Per l'IRAP dal 1998 al 2001;
- Per l'imposta sul patrimonio netto i contributi SSN, il 1997 (può essere definito anche il 1996 in caso di omessa dichiarazione dei redditi);
- Per il contributo straordinario per l'Europa può essere definito il 1996 qualora la dichiarazione dei redditi non sia stata presentata.

## **METODOLOGIA DI CALCOLO E COSTI DELLA DEFINIZIONE**

Ai maggiori imponibili scaturiti sulla base della dichiarazione integrativa, che va redatta secondo le regole vigenti in ciascun periodo in imposta, per determinare le maggiori imposte si applicano le disposizioni vigenti nel periodo di imposta interessato dall'integrazione.

Per i redditi conseguiti all'estero è dovuta una imposta sostitutiva del 6%.

L'importo minimo da versare (a pena di nullità) è di 300,00 euro, per ciascun periodo di imposta.

Sulle maggiori imposte dovute, calcolate sugli imponibili integrativi, non sono dovuti né interessi né sanzioni.

### **TERMINI DI VERSAMENTO E PRESENTAZIONE**

La presentazione della dichiarazione integrativa e il versamento dei maggiori importi dovuti, va effettuata entro il 16.04.2003. E' prevista la possibilità del pagamento rateale delle somme eccedenti i 3.000,00 euro per le persone fisiche e i 6.000,00 euro per le società in genere, in due rate di pari importo maggiorate dagli interessi legali.

I contributi previdenziali non sono rateizzabili. E', comunque, esclusa la possibilità di compensazione in F24.

### **EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA**

Limitatamente al o ai periodo/i di imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa e nei limiti dei maggiori imponibili o della maggiore I.V.A. dichiarati,

aumentati del 100% ( se redditi di fonte italiana), ovvero delle maggiori ritenute aumentate del 50%:

- Preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;
- Estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie.

### **EFFETTI SUL RAPPORTO SOCI – SOCIETA'**

La società deve comunicare al socio l'avvenuta integrazione entro il 16.5.2003.

Qualora non segua l'integrazione da parte del socio (che deve avvenire entro il 16.09.2003), sono ammessi accertamenti parziali nei confronti del socio stesso, da parte dell'Amministrazione Finanziaria sulla base dei maggior imponibili denunciati dalla società / associazione professionale / impresa familiare / impresa coniugale.

## **SCADENZE DEL 31 MARZO 2003**

### **PRESENTAZIONE ALL'INPS DEI mod. GLA 2003 PER L'ANNO 2002**

I committenti di collaborazioni coordinate e continuative sono tenuti, entro il prossimo 31 marzo 2003, ad inviare all'INPS la denuncia annuale – mod. GLA/C e mod. GLA/R. Il termine si sposta nel 30 aprile 2003 se l'adempimento viene assolto mediante l'utilizzo di supporti magnetici oppure

mediante la trasmissione telematica. I dati da fornire sono i compensi corrisposti nel 2002, secondo il principio di cassa così come definito ai fini fiscali, vale a dire che devono essere presi in considerazione anche i compensi corrisposti nei primi 12 giorni del 2003 se riferiti al 2002.

### **TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA DEL mod. CUD 2003**

Entro il termine del 31 marzo 2003, i datori di lavoro e i committenti sono tenuti a rilasciare ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi la certificazione CUD/2003 attestante sia ai fini fiscali che ai fini previdenziali e contributivi, i redditi corrisposti e le relative trattenute operate nell'anno 2002.

Pertanto il datore di lavoro e/o il committente, dopo aver compilato la suddetta certificazione deve consegnarla al soggetto interessato delle istruzioni per il contribuente,

integrate con le informazioni aggiuntive relative al trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione finanziaria di cui alla legge n. 675/1996 in materia di privacy.

In merito al numero di copie in cui la certificazione deve essere consegnata al dipendente e CO.CO.CO., il decreto non detta alcun criterio, mentre nelle informazioni per il contribuente, nella parte relativa alla scelta dell'8 per mille dell'Irpef, viene precisato che il mod. CUD 2003 deve essere rilasciato in duplice esemplare.



**Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa**

**Associazione Provinciale di Terni**  
05100 Terni - Via Filippo Turati, 16  
Tel. (0744) 286795 - Fax (0744) 288355